

Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008

(del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

richiamato l'articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo;

considerato che, dall'ultimo adeguamento avvenuto al 31.12.2005, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è passato da 104.7 punti (base maggio 2000 = 100) a 105.9 punti al 31.12.2006, con un aumento di 1.2 punti pari al 1.146%;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.- franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio
(art. 13 LT)

Art. 1 Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 170'000.- annui.

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo
(art. 20 LT)

Art. 2 ¹Il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

²In mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente
(art. 25 LT)
a) Principio

Art. 3 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

Art. 4 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.- l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3200.– l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3200.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6400.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l'anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio

Art. 6 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 4 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 7 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3'200.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 5.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 8 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale

Art. 9 ¹Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

²Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 8.

h) Attività accessoria

Art. 10 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

Art. 11 ¹Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13 200.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (artt. 106 e 107 LT)

Art. 12 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- | | | |
|---|-------|--|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG | 5.05% | del salario lordo |
| 2. Contributi AD | 1.0% | del salario lordo fino a fr. 126 000.– al massimo fr. 1260.– |
| 3. Contributi AINP | 1.4% | del salario lordo, al massimo fr. 1764.– |
| 4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro) | 5.5% | del salario lordo |

- | | | |
|---|--------------|--|
| 5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio | 2.5% | del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5100.–) |
| | 3% | del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10 100.–) |
| | 3.25% | del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10 100.–) |
| | 3.5% | del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10 100.–) |
| 6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) | fr. 4500.– | per persone con un solo reddito |
| | fr. 8000.– | per persone coniugate con doppio reddito |
| 7. Deduzione per coniugi con doppio reddito | fr. 7500.– | |
| 8. Deduzione per figli | fr. 10 900.– | per figlio |

³Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

Tassazione ordinaria sostitutiva
(art. 113 LT)

Art. 13 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.–.

Indicizzazione
(art. 39 LT)

Art. 14 I seguenti articoli della Legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

Deduzioni generali

Art. 32 cpv. 1 g)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'100.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'100.– franchi per gli altri contribuenti. Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'200.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'100.– franchi per gli altri contribuenti;

Art. 32 cpv. 2

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'500.– franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sociali

Art. 34 cpv. 1

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.– franchi, una deduzione per sostentamento da 5'600.– a 10'900.– franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote

Art. 35 cpv. 1, 2, 3

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %		
		%				
fino	a fr.	11'600	0.168	19.60	0.168	
da fr.	11'700	a fr.	16'100	5.321	259.05	1.609
da fr.	16'200	a fr.	19'300	6.050	452.65	2.345
da fr.	19'400	a fr.	24'100	3.990	644.15	2.672
da fr.	24'200	a fr.	27'900	7.626	933.95	3.347
da fr.	28'000	a fr.	36'900	9.621	1'799.85	4.877
da fr.	37'000	a fr.	48'700	10.553	3'045.10	6.252
da fr.	48'800	a fr.	53'800	11.174	3'614.95	6.719
da fr.	53'900	a fr.	67'600	12.000	5'270.95	7.797
da fr.	67'700	a fr.	84'700	11.794	7'287.70	8.604
da fr.	84'800	a fr.	105'500	12.681	9'925.35	9.407
da fr.	105'600	a fr.	211'000	13.302	23'958.95	11.354
da fr.	211'100	a fr.	352'700	14.278	44'190.90	12.529
da fr.	352'800	in avanti		15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %		
		%				
fino	a fr.	18'900	0.153	28.95	0.153	
da fr.	19'000	a fr.	22'900	3.990	188.55	0.823
da fr.	23'000	a fr.	26'100	4.434	330.45	1.266
da fr.	26'200	a fr.	30'700	2.660	452.80	1.474
da fr.	30'800	a fr.	39'200	3.990	791.95	2.020
da fr.	39'300	a fr.	44'300	6.651	1'131.15	2.553
da fr.	44'400	a fr.	56'100	7.981	2'072.90	3.695
da fr.	56'200	a fr.	73'900	10.287	3'904.00	5.282
da fr.	74'000	a fr.	83'700	11.262	5'007.70	5.982
da fr.	83'800	a fr.	113'600	12.859	8'852.55	7.792
da fr.	113'700	a fr.	130'600	12.238	10'933.00	8.371
da fr.	130'700	a fr.	169'700	13.125	16'064.90	9.466
da fr.	169'800	a fr.	211'000	14.011	21'851.45	10.356
da fr.	211'100	a fr.	281'500	14.544	32'104.95	11.404
da fr.	281'600	a fr.	705'500	14.898	95'272.45	13.504
da fr.	705'600	in avanti		15.076		

Partner registrati
(art. 8bis LT)

³I redditi inferiori a 11'600.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 18'900.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiori a 100.– franchi non sono computate.

Entrata in vigore

Art. 15 Per l'attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.

Art. 16 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Bellinzona, 20 dicembre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**
